

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 492

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2005)

Relazione illustrativa

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), e, in particolare, in base all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'allegato B, che prevedono la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e che sul provvedimento debbano essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.

Con il presente decreto legislativo si vuole dare attuazione alla direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione di servizi bancari, di pagamento, d'investimento, e di quelli assicurativi e di previdenza individuale che sono offerti ai consumatori mediante tecniche di vendita a distanza. La direttiva introduce norme concernenti l'informazione precontrattuale, la previsione di una particolare tutela attraverso il riconoscimento di un diritto di recesso senza penali e giustificazioni, ed i poteri inibitori e sanzionatori delle autorità di vigilanza.

Lo schema di decreto legislativo mutua l'approccio seguito nella direttiva comunitaria ed introduce perciò una disciplina comune ai servizi finanziari che, rinunciando ad un espresso coordinamento con le norme degli ordinamenti di settore, si limita a far salve le eventuali disposizioni di maggior tutela in essi già presenti. Laddove un diverso approccio avrebbe richiesto un diffuso coordinamento con le disposizioni sulla protezione del consumatore contenute nelle fonti legislative che, rispettivamente, disciplinano l'attività delle banche, degli istituti di emissione di moneta elettronica, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione, poiché le disposizioni di recepimento interessano trasversalmente l'ordinamento bancario, finanziario ed assicurativo.

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle attività produttive.

Per la mancata attuazione della direttiva 2002/65/CE la Commissione europea ha inviato in data 13 dicembre 2004 una lettera di costituzione in mora (proc .n. 2004/0932) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Il provvedimento si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 individua, quale campo di applicazione della nuova disciplina la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, intendendosi rinviare implicitamente alle norme generali di diritto internazionale e comunitario concernente l'individuazione della legge applicabile al tipo di contratto concluso e al foro competente (cfr. la Convenzione di Roma n. 80/934/CEE, e il regolamento (CE) n. 44/2001), al comma 2, il momento a partire dal quale sorgono gli obblighi previsti per la commercializzazione a distanza.

Al comma 1, altresì, è specificato, in linea con il considerando (19) della direttiva, che la presente disciplina si applica anche quando una delle fasi della commercializzazione a distanza comporta la partecipazione di un soggetto diverso dal fornitore, come definito nel successivo articolo 2, qualunque sia il suo status giuridico.

L'articolo 2 definisce le nozioni di "contratto a distanza", "servizio finanziario", "fornitore", "consumatore", "tecnica di comunicazione a distanza", "supporto durevole", "operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza". Si fa rilevare, in particolare, che la nozione di "servizio finanziario" si sovrappone a quella di "servizio di investimento" che è impiegata nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. testo unico dell'intermediazione finanziaria), poiché la prima concerne non solo i servizi "di investimento" ma anche "qualunque servizio di natura bancaria, di pagamento, di assicurazione o di previdenza individuale". Analogamente la norma definisce come controparte del consumatore il "fornitore" e perciò non individua espressamente le

imprese (di volta in volta bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria, gli istituti di emissione di moneta elettronica, ecc.) alle quali è riservato l'esercizio dell'attività e neppure identifica le situazioni nelle quali, in forza delle norme di legge che ne regolano la presentazione e l'offerta al pubblico, il fornitore può essere affiancato da un intermediario nella commercializzazione a distanza.

L'articolo 3, comma 1, in corrispondenza con l'articolo 3 della direttiva, determina per la generalità dei servizi finanziari (come definiti all'articolo 2) una serie di obblighi informativi a carico del "fornitore" o di un eventuale intermediario definito, (come nell'art. 3, par. 1, lett. c della direttiva) con il sostantivo "professionista", ancorché tale nozione non risulti conforme a quella positivamente impiegata nel codice civile, anche in materia di clausole abusive, al comma 2 dell'art. 1469-bis, in forza del quale è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza il contratto con un consumatore. Le informazioni relative al "fornitore", al "servizio finanziario", al "contratto a distanza" e al "ricorso" sono compiutamente disciplinate rispettivamente agli **articoli 4, 5, 6 e 7**.

Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità all'art. 3, par. 2, della direttiva, stabilisce una clausola generale di correttezza nell'informazione precontrattuale il cui contenuto dovrà essere determinato in concreto attraverso i poteri di normazione secondaria di cui sono titolari le autorità di vigilanza dei rispettivi settori. Il comma 3, anche in ragione di quanto precisato nel considerando (8) della direttiva, precisa che le informazioni precontrattuali devono essere compatibili con la legge applicabile al tipo di contratto cui le stesse informazioni di riferiscono, facendo valere, così, le norme di diritto internazionale e comunitario in materia di obbligazioni contrattuali. Infine, il comma 4 introduce il principio secondo cui, se il fornitore ha sede in paese terzo (extra UE), le informazioni precontrattuali devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana applicabile

L'articolo 8, in conformità all'art. 3, par. 3, della direttiva, determina per la generalità dei servizi finanziari le informazioni in caso di vendita mediante la rete telefonica.

L'articolo 9, al comma 1, fa salve le disposizioni, eventualmente più rigorose, stabilite nella disciplina settoriale applicabile ai singoli servizi. Al comma 2 prevede che siano comunicate alla Commissione europea le disposizioni nazionali aggiuntive in materia di informazione preliminare rispetto a quelle già previste dalla stessa direttiva.

Dette disposizioni devono essere fornite al Ministero delle attività produttive a cura delle Autorità di vigilanza di settore. Queste stesse informazioni devono essere accessibili, mediante sistemi telematici, oltreché alle altre Amministrazioni interessate, in modo particolare al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai consumatori e ai fornitori.

L'articolo 10 prevede l'obbligo di comunicazione delle condizioni preliminari e di quelle riguardanti il contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole in tempo utile prima che è stato concluso il contratto, salvo che ricorrano le condizioni previste al comma 2 per la comunicazione successiva e fermo il diritto del consumatore, come previsto dal comma 3, di richiedere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo durante il periodo di esecuzione del medesimo.

L'articolo 11 introduce il diritto di recesso e ne determina i modi e le condizioni di esercizio, stabilendo regole particolari, al comma 2, per i contratti di assicurazione sulla vita e per i contratti che realizzano forme di previdenza individuale, e, al comma 4, per i contratti concernenti servizi di investimento. Si fa rilevare che il comma 5 stabilisce i casi in cui non si applica il diritto di recesso, includendo tra questi anche il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lett. c) della direttiva per il quale ogni Stato membro aveva facoltà di opzione. Il comma 6 stabilisce le modalità attraverso le quali il consumatore può esercitare il diritto di recesso. Il comma 7 esclude

espressamente, come previsto nella direttiva, il diritto di recesso per i contratti di concessione di un credito per l'acquisto di un bene o di un servizio già disciplinato dall'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e quelli concernenti i diritti relativi ai rapporti di multiproprietà immobiliare già disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427. Il comma 8 estende gli effetti anche ai contratti abbinati a quelli per i quali il recesso è consentito.

L'articolo 12, regola gli effetti del recesso con riguardo al pagamento del servizio ricevuto nel frattempo e stabilisce il principio secondo il quale il consumatore è tenuto a pagare solo per il servizio effettivamente prestato nei limiti massimi previsti dal comma 2. Il comma 1 precisa, altresì, che per i contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo durante il quale il contratto stesso ha avuto effetto. Il comma 3 subordina il diritto al pagamento per le prestazioni effettivamente rese all'assolvimento degli obblighi informativi ed al preventivo consenso all'esecuzione prestato dal consumatore. Si fa rilevare che tale disposizione si applica anche ai contratti di assicurazione per i quali l'avvio della copertura come indicato in polizza non è normalmente soggetto ad una nuova manifestazione di volontà dell'assicurato. Il comma 4 individua il termine per il rimborso da parte del fornitore delle somme dovute al consumatore; mentre il comma 5 individua il termine per il rimborso da parte del consumatore di quanto dovuto ai sensi del comma 1, nonché per la restituzione di qualsiasi importo o bene ricevuto dal fornitore. Il comma 6, infine, prevede che, per i finanziamenti erogati per consentire operazioni di acquisto o godimento di beni immobili, la restituzione da parte del consumatore del finanziamento già acquisito sia condizione necessaria affinché il recesso possa avere efficacia.

L'articolo 13 disciplina gli effetti del pagamento realizzato con carta riproducendo ai commi 1 e 2 la medesima disposizione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Il comma 3 prevede che, pur in conformità alla disciplina sul valore probatorio della firma elettronica, l'onere di dimostrare che la transazione di pagamento è stata autorizzata dal titolare della carta è in capo all'emittente della carta stessa. Il comma 4, infine, rinvia alle norme del testo unico bancario per ciò che riguarda le condizioni di sicurezza che il fornitore deve adottare durante le operazioni di pagamento.

L'articolo 14 disciplina gli effetti dei servizi non richiesti, sollevando il consumatore da qualsiasi obbligo nel caso di servizi non sollecitati.

L'articolo 15 disciplina condizioni e limiti di utilizzo delle comunicazioni non richieste, con la specificazione che l'utilizzo di comunicazioni non richieste deve avvenire sempre previa acquisizione del consenso del consumatore e non può comportare costi a carico dello stesso.

L'articolo 16 determina le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme sulla vendita a distanza, rinviando alla disciplina dell'ordinamento bancario, finanziario e assicurativo per l'individuazione delle norme applicabili. Si fa rilevare che il comma 4, in simmetria all'art. 11, par. 2, della direttiva, stabilisce la sanzione di nullità del contratto quando la violazione riguarda l'impedimento all'esercizio del diritto di recesso, il mancato rimborso delle somme pagate dal consumatore o gli obblighi di informativa precontrattuale; mentre il comma 5 disciplina gli effetti della nullità, dovendo essa operare solo a vantaggio del consumatore, obbligando comunque le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Il comma 6 fa salve, in via generale, le sanzioni previste dal codice per la protezione dei dati personali, ove queste siano applicabili.

L'articolo 17 dispone l'irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore in caso di vendita a distanza.

L'articolo 18 attribuisce alle associazioni dei consumatori riconosciute la facoltà di proporre reclamo alle autorità di vigilanza, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori; al comma 2, altresì, di proporre l'azione inibitoria davanti all'autorità giudiziaria per far cessare le violazioni.

Al comma 3, la norma attribuisce alle autorità di vigilanza un potere interdittivo nei confronti di tutti i soggetti vigilati che, a tutela dei consumatori e del corretto svolgersi della concorrenza, permette di superare il limite di una pronuncia giudiziaria o extragiudiziaria consistente nel definire il rapporto concretamente sorto tra parti specificamente individuate.

Sono, infine, generalmente fatti salvi, pur senza una precisa individuazione, i poteri eventualmente attribuiti dalla legislazione speciale alle autorità di vigilanza.

L'articolo 19, al comma 1, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle attività produttive e al Ministero della giustizia poteri di iniziativa per promuovere o riconoscere sistemi di composizione delle controversie riguardanti i consumatori, che siano conformi ai principi di cui alle raccomandazioni n. 98/257/CE e 2001/310/CE della Commissione europea e alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 7876/00 dell'11 maggio 2000, e che pertanto operino nell'ambito della rete europea sui servizi finanziari FIN NET.

Al comma 2, inoltre, in analogia a quanto già disposto nel decreto legislativo 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, si prevede un obbligo per gli organi di composizione extragiudiziale di comunicare ai Ministeri interessati le decisioni significative in materia di servizi finanziari.

L'articolo 20 stabilisce al comma 1 che, in una controversia inerente all'applicazione della normativa sulla vendita a distanza di servizi finanziari, grava sul fornitore l'onere della prova di aver assolto gli obblighi di informazione precontrattuale e di aver ricevuto il consenso del consumatore alla conclusione del contratto, nonché l'esatto adempimento della prestazione e la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Il comma 2 contiene una norma interpretativa con la quale si intende evidenziare che ogni tipo di clausola inserita in un contratto a distanza disciplinato dal presente decreto, il cui effetto sia quello di inversione o di modifica dell'onere della prova a carico del fornitore è da ritenersi abusiva, facendola rientrare nella fattispecie già prevista all'articolo 1469 - bis, comma 2, n. 18.

L'articolo 21 dispone l'applicazione concorrente delle norme nazionali sulla vendita a distanza nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato europeo che non ha ancora recepito le disposizioni della direttiva e nel quale non sia previsto un grado di protezione equivalente a quello dell'ordinamento italiano.

Il testo dello schema di decreto non è accompagnato dalla relazione tecnica in quanto dall'attuazione dello stesso decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (articolo 22), anche riguardo alla prevista istituzione di procedure extragiudiziali di composizione delle controversie.

Si precisa, altresì, in relazione agli articoli 16, 18 e 19, che le Autorità di vigilanza provvederanno ai compiti ad esse riconosciuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
- Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;
- Vista la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita;
- Vista la legge 12 agosto 1982, n.576;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197;
- Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
- Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
- Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659;
- Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427;
- Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185;
- Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- ~~Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;~~
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
- Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art.1
(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto ~~si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore.~~

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è un accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore.

Art.2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “contratto a distanza”: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- b) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
- c) “fornitore”: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;
- d) “consumatore”: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale o professionale;
- e) “tecnica di comunicazione a distanza”: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti;
- f) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- g) “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza”: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza;
- h) “reclamo del consumatore”: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
- i) “interessi collettivi dei consumatori”: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

Art.3

(Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza)

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:-

- a) il fornitore;
- b) il servizio finanziario;
- c) il contratto a distanza;
- d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza qualora questo sia concluso.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Art.4

(Informazioni relative al fornitore)

~~1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:~~

- a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
- b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
- c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 5

(Informazioni relative al servizio finanziario)

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

- a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
- b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
- c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
- e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
- f) le modalità di pagamento e di esecuzione nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
- g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
- h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 6

(Informazioni relative al contratto a distanza)

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

- a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
- b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
- c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
- d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
- e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
- f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
- g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 7

(Informazioni relative al ricorso)

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:

- a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene;
- b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 8

(Comunicazioni mediante telefonia vocale)

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;

b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:

1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;

2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;

4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;

5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 10.

Art. 9

(Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni)

1. ~~Oltre alle informazioni~~ di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
2. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo e finanziario comunicano al Ministero delle attività produttive le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero delle attività produttive.

Art.10

(Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari)

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.

2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Art. 11
(Diritto di recesso)

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a);

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

1) operazioni di cambio;

2) strumenti del mercato monetario;

3) valori mobiliari;

4) quote di un organismo di investimento collettivo;

5) contratti a termine fermo (*futures*) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);

7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (*equity swaps*);

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

- b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.
- d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi altro mezzo ad esso equivalente.

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Art.12

(Pagamento del servizio fornito prima del recesso)

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 11, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previo consenso del consumatore.
2. L'importo di cui al comma 1 non può:
 - a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
 - b) essere di entità tale da poter costituire una penale.
- 3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 11, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15 giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

Art.13

(Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza)

1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ~~ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento~~, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

Art.14

(Servizi non richiesti)

1. È vietata la fornitura di servizi finanziari al consumatore che non ne ha preliminarmente fatto richiesta, se la fornitura comporta una domanda di pagamento immediato, o differito.

2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

Art.15

(Comunicazioni non richieste)

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;

b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

Art.16
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui al presente decreto, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 18, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario e assicurativo, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui al presente decreto e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.

5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art.17

(Irrinunciabilità dei diritti)

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni del presente decreto. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto.

Art.18

(Ricorso giurisdizionale o amministrativo)

1. Le associazioni dei consumatori sono legittimate a proporre alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'ISVAP, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni del presente decreto.
2. Le associazioni dei consumatori sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni del presente decreto nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo e finanziario, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, possono ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Art.19

(Composizione extragiudiziale delle controversie)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della Giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Art.20
(Onere della prova)

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
 - a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
 - b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
 - c) l'individuazione del responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono abusive ai sensi dell'articolo 1469 – bis, comma 2, n. 18, del codice civile.

Art.21
(*Misure transitorie*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.

Art.22

(Clausola di invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.